COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

44.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **TIZIANA MAIOLO**

INDI

DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE GARGANI**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

Maiolo Tiziana, *Presidente* 495

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Tutela delle persone rispetto alla elaborazione informatica di dati personali (1526);

Rotiroti ed altri: Disciplina dell'uso di sistemi informativi personali (780);

Pellicanò ed altri: Disciplina delle banche dati personali ad elaborazione informatica e norme per la tutela degli individui in termini di riservatezza e diritto di informazione (983);

Violante ed altri: Norme per la protezione dei dati personali (2097) 495

Gargani Giuseppe, *Presidente* 517, 518, 520, 521, 522, 524

Maiolo Tiziana, *Presidente* 495, 497, 498, 499, 501, 502, 503, 505, 506, 508, 512, 513, 514, 516

Cicciomessere Roberto (gruppo federalista europeo) 498, 499, 501, 512

PAG.

Colaianni Nicola (gruppo PDS) 496, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 511, 512, 516, 517, 523

Conso Giovanni, *Ministro di grazia e giustizia* 499, 501, 504, 505, 506, 508, 511, 513, 514, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523

Ferri Enrico (gruppo PSDI), *Relatore* ... 495, 499, 500, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 510, 511, 512, 514, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523

Maceratini Giulio (gruppo MSI-destra nazionale) 503, 516

Mancini Gianmarco (gruppo lega nord) 497, 499, 501, 514, 520, 521, 522

Margutti Ferdinando (gruppo DC) 497, 498

Mastrantuono Raffaele (gruppo PSI) 497, 498, 500, 501, 502, 506

Paganelli Ettore (gruppo DC) 499

Polizio Francesco (gruppo DC 503

Senese Salvatore (gruppo PDS) 516, 517, 520, 521

Votazione nominale:

Gargani Giuseppe, Presidente 524

La seduta comincia alle 11,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, il deputato Anedda è sostituito dal deputato Lo Porto.

Seguito della discussione del testo unificato del disegno di legge: Tutela delle persone rispetto alla elaborazione informatica di dati personali (1526) e delle proposte di legge Rotiroti ed altri: Disciplina dell'uso di sistemi informativi personali (780); Pellicanò ed altri: Disciplina delle banche dati personali ad elaborazione informatica e norme per la tutela degli individui in termini di riservatezza e diritto di informazione (983); Violante ed altri: Norme per la protezione dei dati personali (2097).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato del disegno di legge: « Tutela delle persone rispetto alla elaborazione informatica di dati personali » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Rotiroti ed altri: « Disciplina dell'uso di sistemi informativi personali »; Pellicanò ed altri: « Disciplina delle banche dati personali ad elaborazione informatica e norme per la tutela degli individui in termini di riservatezza e diritto di informazione »; Violante ed altri: « Norme per la protezione dei dati personali ».

Ricordo che nella seduta dell'11 novembre scorso era stata avviata la discussione dell'articolo 19 e degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso riferiti.

ENRICO FERRI, *Relatore*. Vorrei preliminarmente ringraziare il ministro di grazia e giustizia per la sua partecipazione all'odierna seduta della Commissione dedicata all'esame del provvedimento concernente la tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali. Si tratta di un provvedimento che incide su valori importanti come quello della libertà dell'informazione e dell'informatica – la raccolta dei dati infatti risponde ad un diritto costituzionalmente forte – e del diritto alla riservatezza, fondamentale per la tutela della persona. Senza nulla togliere all'importanza delle altre presenze, il fatto di avere qui il ministro in persona rappresenta un motivo di soddisfazione istituzionale oltre che personale.

L'articolo 19 è uno degli articoli più « caldi » del provvedimento, in quanto prevede l'istituzione del garante per la protezione dei dati; poiché a tale figura sono attribuiti ruolo e funzioni estremamente significativi per tutelare il punto di equilibrio tra i diritti fondamentali che ho poc'anzi richiamato, si è chiaramente accesa la discussione in ordine all'individuazione dei componenti, cioè del presidente e dei quattro membri che dovranno comporre l'organo collegiale, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta formulata d'intesa i Presidenti del Senato e della Camera.

La discussione si è incentrata proprio sulla composizione: la proposta contenuta nel testo unificato ha individuato alcune

categorie che offrono garanzia d'indipendenza: è questo un concetto generico, che però sarà valutato dai titolari della scelta sulla base della professionalità, dell'esperienza e del comportamento. Il testo prevede che le persone dovrebbero essere scelte tra i magistrati ordinari o amministrativi o professori universitari ordinari in materie giuridiche nonché tra esperti di riconosciuta competenza nel campo del diritto dell'informatica.

Sono stati presentati vari emendamenti all'articolo 19 che prevedono uno spettro più o meno ampio; si pone in particolare la questione concernente la magistratura, soprattutto quella ordinaria, alla luce naturalmente della tendenza a mettere il magistrato in condizione di espletare soltanto il proprio ruolo istituzionale. Il riferimento ai magistrati non significa certo che altre categorie di soggetti non offrano garanzie, ma solo che, proprio in ragione della sua funzione il magistrato ordinario matura un'esperienza maggiore. Non si tratta di una valutazione di qualità ma di quantità di esperienza: occorre dirlo, altrimenti la scelta potrebbe apparire discriminatoria nei confronti di altre categorie come i professori universitari e – come ha ricordato il collega Rodotà nella scorsa seduta – i giornalisti, tant'è che, ad esempio, in Francia l'omologo organismo è presieduto da un illustre giornalista. Tutto ciò non deve, dunque, essere interpretato come un segnale di sfiducia, perché è soltanto la maggiore esperienza che è stata presa in considerazione, visto che l'indipendenza si misura anche attraverso il ruolo tipico della figura professionale.

L'emendamento 19.8 cerca di attuare un restringimento, prevedendo che sia assicurata la nomina di almeno un magistrato ordinario; si tratta di un progressivo avvicinamento a quella linea di tendenza che ho sottolineato prima.

L'emendamento Rodotà 19.5 propone una formula più generica, suggerendo che il presidente ed i membri siano scelti tra persone che diano garanzie di indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie dell'informatica. Tale emendamento potrebbe essere arricchito con l'apporto di quello Cicciomessere 19.1, che tende a specificare che tali membri debbano essere esperti anche nel campo del diritto dell'informatica; ritengo estremamente opportuno prendere in considerazione anche questo aspetto.

Deve esser chiaro, però, che i magistrati ordinari non vengono esclusi e che anzi esistono criteri di opportunità e di valutazione di ruolo e di esperienza che devono far riflettere ai fini della composizione dell'organo ed in ordine all'utilità istituzionale della presenza di un magistrato ordinario. La soluzione del problema si dovrebbe concretare in un emendamento che prescrivesse che il presidente ed i membri sono scelti tra persone che diano garanzia di indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza nel campo dell'informatica e del diritto dell'informatica.

Potrebbe essere questa una mediazione accettabile sulla quale invito l'onorevole Colaianni – che è uno dei proponenti dell'emendamento 19.5 – a pronunciarsi.

NICOLA COLAIANNI. In qualità di presentatore dell'emendamento 19.5 mi dichiaro d'accordo con l'integrazione proposta dal relatore, anche sulla falsariga dell'emendamento Cicciomessere 19.1. Vorrei inoltre precisare che il senso dell'emendamento presentato insieme ai colleghi Rodotà e Finocchiaro Fidelbo era quello di allineare anche questo provvedimento con lo spirito di un'altra proposta all'esame della Commissione tendente a recepire un orientamento, manifestatosi già da diversi anni tra gli operatori giudiziari e del resto anche in Consiglio superiore della magistratura, volto a limitare le possibilità di incarichi extragiudiziari per i magistrati. L'emendamento, comunque, è formulato in maniera tale da non escludere *a priori* i magistrati; anzi, l'affermazione che il presidente ed i membri devono essere scelti tra persone che diano garanzie di indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza nel campo del diritto dell'informatica, in ultima analisi non fa che restringere,

laddove la scelta voglia farsi cadere su un magistrato, i criteri di selezione dei magistrati. Potranno, infatti, essere chiamati a questi compiti soltanto coloro che, offrendo istituzionalmente, già solo per il fatto di essere magistrati, una garanzia di indipendenza, si siano particolarmente specializzati nel diritto dell'informatica, magari perché, essendo fuori ruolo, hanno seguito i processi di informatizzazione del Ministero o comunque perché, pur non essendo fuori ruolo, hanno svolto un'attività tale che li ha resi esperti di riconosciuta competenza.

Non ho quindi alcuna difficoltà a ribadire che l'intento dei proponenti non è certo quello di escludere i magistrati, in particolare quelli ordinari (considerato che la disposizione in esame interviene in materia di diritti soggettivi e personalissimi, con riferimento ai quali la competenza dei magistrati ordinari risulterebbe molto utile), dalla possibilità di far parte dell'organo collegiale previsto dall'articolo 19. Lo spirito dell'emendamento è piuttosto volto a non ostacolare la tendenza – che emerge chiaramente da una proposta di legge all'esame di questa Commissione oltre che da alcune modifiche apportate al disegno di legge collegato alla legge finanziaria – di limitare al massimo le possibilità di incarichi extragiudiziari per i magistrati.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Concordo con la nuova formulazione dell'emendamento 19.5, così come integrata e proposta dal relatore. Essa individua criteri di indipendenza, di professionalità e di capacità senza escludere gli avvocati dal novero dei candidati, così come stranamente accadeva nel testo originario, là dove era contenuto un riferimento a « magistrati ordinari o amministrativi o professori universitari » ed un ulteriore riferimento, difficilmente comprensibile, ad « esperti di riconosciuta competenza nel campo del diritto dell'informatica ».

L'emendamento del relatore, invece, individua le persone tra le quali scegliere i membri dell'ufficio del garante, senza escludere i magistrati (sia pure dovendosi tener conto della proposta di legge volta a limitare la possibilità per i magistrati di acquisire incarichi extragiudiziari) e facendo unicamente riferimento a criteri di esperienza, di competenza e di indipendenza nell'esercizio di questa delicata funzione.

GIANMARCO MANCINI. Mi trovo perfettamente allineato sulle posizioni espresse dai colleghi, anche perché, nel complesso normativo volto ad identificare la figura del garante, sembra di poter ravvisare in quest'ultima una sorta di giudice di primo grado. La nuova formulazione mi sembra dunque opportuna: essa non solo non vieta che alcuni magistrati, che abbiano determinate caratteristiche ed una particolare esperienza, possano far parte dell'organo garante, ma anzi amplia – a mio avviso in modo significativo – la « rosa » dei candidati.

Per tali ragioni, voterò a favore di un emendamento formulato in maniera tale da recepire le indicazioni sin qui emerse dal dibattito.

FERDINANDO MARGUTTI. Considero alquanto limitativa la formulazione proposta dal relatore, soprattutto con riferimento all'inciso « competenza nelle materie dell'informatica o del diritto dell'informatica ». Esiste certamente la possibilità di configurare ipotesi di specializzazione nel diritto dell'informatica ma considererei più opportuno che la scelta dei membri avvenisse tra esperti nel campo dell'informatica e/o del diritto in generale. Si tratta, infatti, di individuare un tipo di esperienza strettamente giuridica piuttosto che tecnica. Certo, vi potranno essere magistrati che abbiano seguito corsi specifici e si siano specializzati in informatica, ma sta di fatto che il diritto dell'informatica non è ancora una branca riconosciuta. Per questi motivi, la formulazione proposta mi sembra limitata e tale da mortificare la funzione dei membri del garante.

PRESIDENTE. Il collega Colaianni ha fatto notare che contemporaneamente a

quella sul testo recante norme sulla tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali, davanti alla nostra Commissione è aperta la discussione su una proposta di legge relativa all'incompatibilità per i magistrati a svolgere determinate funzioni extragiudiziarie. La formulazione proposta si cala in questo contesto: da un lato, proprio perché generica, non esclude la partecipazione di certe categorie professionali e, dall'altro, limita la possibilità della scelta dei membri del garante a persone realmente esperte nel settore, tra le quali possono ben essere ricompresi anche i magistrati. In sostanza, essa si fa carico dell'esigenza di rendere compatibili i due provvedimenti.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Il collega Margutti ha posto una questione diversa da quella affrontata da Colaianni.

FERDINANDO MARGUTTI. A prescindere dall'ipotesi in cui il magistrato abbia volontariamente seguito corsi di informatica, oggi non esiste una branca corrispondente a quella indicata nella disposizione in esame. Ecco perché ritengo che sarebbe preferibile parlare di « esperti del diritto ».

ROBERTO CICCIOMESSERE. Il problema è semplicemente di prevedere che queste persone possano essere cooptate sia dal mondo del diritto sia da quello scientifico. Nella nuova formulazione proposta dal relatore non compare più l'avverbio « nonché », ma si richiede una « riconosciuta competenza nelle materie dell'informatica e del diritto dell'informatica ». Poiché si tratta di disciplinare una materia abbastanza particolare, l'esigenza che pongo è di non escludere dalla previsione competenze scientifiche non necessariamente giuridiche. Nel momento in cui si accedesse ad una formulazione di questo genere, comprenderemmo nella previsione sia il mondo scientifico sia quello del diritto.

NICOLA COLAIANNI. Ho compreso l'esigenza manifestata dal collega Cicciomessere. Tuttavia, vorrei far notare che, nello stesso modo in cui nel campo scientifico selezioniamo e limitiamo gli esperti al campo dell'informatica (l'ingegnere civile, per esempio, potrà anche essere esperto, ma è difficile che possa esserlo quanto un ingegnere informatico), nel campo del diritto prevedere un esperto che magari è un insigne giuslavorista od un eclesiasticista potrebbe creare perplessità e non credo risulterebbe utile ai fini dell'organismo che vogliamo disciplinare. Se proprio vogliamo essere precisi, dovremmo dire che si tratta non di diritto dell'informatica ma di diritto della personalità, che è quello più toccato dalla normativa e che quindi potrebbe essere evocato in una causa davanti al garante. Si potrebbe quindi far riferimento al diritto della personalità ed a quello dell'informatica perché, altrimenti, insigni studiosi o magistrati nel campo del diritto potrebbero essere legittimati a far parte dell'organismo. In altre parole non saremmo riusciti a fornire un preciso orientamento a chi dovrà scegliere i membri del garante.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Vorrei pregare il collega Colaianni di valutare gli opportuni rilievi mossi dal collega Margutti, il quale faceva riferimento non soltanto al campo dell'informatica ma anche a quello del diritto. La materia è tanto complessa da richiedere una multiforme esperienza.

ROBERTO CICCIOMESSERE. Una tale formulazione esclude che un esperto di informatica e quindi di organizzazione di elaborazione dati, che non sia anche esperto di diritto, possa far parte di questo consesso.

PRESIDENTE. In definitiva invece di restringere la rosa sul versante dei magistrati, la si restringe su quello dei tecnici.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Non mi sembra fuori luogo tale restrizione, in

quanto i problemi prevalenti sono di ordine giuridico e non di natura informatica.

ETTORE PAGANELLI. Il problema si potrebbe risolvere scrivendo invece della parola « e » l'altra « o ». Se si possiedono entrambe le caratteristiche, il problema non si pone.

PRESIDENTE. Questa era la proposta originaria che ha subito la critica del collega Margutti, da cui si è aperta nuovamente la discussione.

Con l'ipotesi formulata dal collega Paganelli si riapre la strada all'ingresso di magistrati o di giuristi che non siano esperti di informatica e si torna ad una definizione troppo generica.

ROBERTO CICCIOMESSERE. Un saggio sull'informatica non si nega a nessuno; basta pubblicarlo su una qualunque rivista e si diventa esperti. La soluzione più corretta è a mio avviso quella di scrivere la parola « o »; la norma altrimenti non ha senso.

GIOVANNI CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non si può prescindere dalla conoscenza giuridica né da quella informatica.

PRESIDENTE. Recependo le indicazioni emerse dal dibattito, il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 19, comma 3, sostituire le parole da Il Presidente *fino a* diritto dell'informatica, *con le seguenti* Il Presidente e i membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie dell'informatica e del diritto.

19. 10.

Il Relatore.

ENRICO FERRI, *Relatore*. Considero anch'io importante legare l'esperienza informatica a quella giuridica. In realtà, il garante deve affrontare questioni tecnico-organizzative, che successivamente possono trovare un diverso punto di riferimento quanto a problemi di accesso, di garanzia, di tutela, di recupero, di completezza del dato; e sotto questi profili il problema è squisitamente giuridico.

In considerazione dell'esistenza di banche dati di particolare delicatezza, quale ad esempio quella della polizia giudiziaria, in cui si raccolgono notizie riservate che rappresentano un banco di prova per la tutela di alcuni diritti dell'individuo, ma anche dell'ordine pubblico, raccomando l'approvazione del mio emendamento 19.10.

GIANMARCO MANCINI. La nuova formulazione dell'emendamento, confortata anche dall'autorevole parere del ministro, non impedisce che esperti di informatica possano entrare a far parte di questo consesso, così come è richiesto da alcuni, tra cui il collega Cicciomessere. Non credo sarà particolarmente difficile trovare persone esperte in un campo e nell'altro, salvaguardando le giuste esigenze qui prospettate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 19.10 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

A seguito di questa votazione risultano assorbiti gli emendamenti Rodotà 19.5, 19.8 del relatore e Cicciomessere 19.1.

Poiché l'onorevole Pellicanò non è presente si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 19.3.

Passiamo all'emendamento Colaianni 19.6.

ENRICO FERRI, *Relatore*. Con questo emendamento si vuole estendere l'incompatibilità tra la qualifica di membro del garante e l'esercizio di alcune attività professionali o di consulenza, lo status di amministratore o dipendente di enti pubblici o privati e lo status elettivo.

Sotto un profilo di principio *nulla quaestio*; tuttavia il parere della Commissione bilancio finisce per diventare una « morsa » nel momento in cui si va a concretizzare l'indennità di funzione, per altro di tutto rispetto perché, per il presidente dell'organo, non dovrebbe eccedere nel massimo i due terzi della retribuzione spettante ai presidenti di sezione della Corte di cassazione; ai membri, invece, competerebbe un'indennità di funzione non eccedente nel massimo i due terzi di quella spettante al presidente dell'autorità. Le predette indennità di funzione sono determinate con il decreto di cui all'articolo 21, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte. Il fatto di mettere fuori ruolo soprattutto i dipendenti delle pubbliche amministrazioni pone però il problema dell'equità della retribuzione o dell'interesse che tale retribuzione possa eccitare o meno in persone qualificate.

Quindi dovremo scegliere se lasciare l'incompatibilità solo per il presidente, riservandoci di verificare quanto sarà assorbente l'impegno per gli altri membri.

RAFFAELE MASTRANTUONO. La Commissione bilancio ha indicato la misura dell'indennità per i membri ?

ENRICO FERRI, *Relatore*. Lo ha fatto tenendo conto dei limiti di stanziamento. Per altro si tratta di un parere vincolante, dal quale non possiamo prescindere.

In linea di principio sarei del parere di lasciare il testo così com'è, e cioè « il presidente non può esercitare », demandando alla verifica dei fatti la conciliabilità di altre attività professionali con questo incarico. Potrebbe infatti scattare o non scattare una incompatibilità a seconda del lavoro svolto concretamente dai singoli membri.

Il mio parere sull'emendamento Colaianni 19.6 è quindi contrario per ragioni non di principio ma di coordinamento.

NICOLA COLAIANNI. Naturalmente mi rendo conto di queste esigenze di bilancio, credo però che dovremmo compiere uno sforzo per non farcene condizionare. Il problema fondamentale è di non spendere troppo oppure di garantire al massimo le esigenze sottostanti all'istituzione di questa nuova autorità ? Se l'esigenza fondamentale è quest'ultima, come io credo, abbiamo bisogno non solo di un presidente ma di cinque membri, compreso il presidente, dell'organo del garante che svolgano il loro lavoro a tempo pieno. Risulta difficile pensare ad un garante che, per assolvere tutti i compiti che gli sono attribuiti dall'articolo 20, svolga questo lavoro a *part time* con un'attività che, pur non incompatibile con quella del garante, tuttavia è un'attività professionale, di consulenza, di amministrazione o addirittura di matrice elettiva, che certamente finirebbe per assorbire molto del tempo a disposizione di queste persone.

L'idea alla base di questi due emendamenti (ovviamente l'emendamento 19.6 va esaminato in *tandem* con l'emendamento 19.7 con il quale proponiamo di sopprimere il secondo periodo del comma 4) è tratta dall'articolo aggiuntivo Rodotà 19.01. Con quest'ultimo si ricalca la norma che regola un'altra autorità, la CONSOB, per conferire al garante il potere di deliberare le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nonché quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale. Infatti, se andiamo a istituire un garante che non ha personale e risorse, ancora una volta facciamo un'operazione di principio che non avrà alcuna incidenza pratica. Abbiamo perciò ripreso le disposizioni sulla CONSOB, sostituendo ciò che era da sostituire, in particolare sostituendo al Ministero dell'industria il Ministero del tesoro per quanto riguarda lo stato di previsione della spesa ed il bilancio, e attribuendo poi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del tesoro, la determinazione delle indennità spettanti al presidente ed ai membri del garante.

Secondo noi, al presidente dovrebbe competere una indennità di carica in più rispetto agli altri componenti, ma sostanzialmente il trattamento retributivo dovrebbe essere lo stesso per tutti. Lo spirito, ripeto, è quello di far funzionare davvero il nuovo organo conferendogli quell'autonomia di cui già godono altre autorità nel nostro ordinamento. Per questi motivi ed a queso scopo i cinque garanti per i quattro anni di durata dell'incarico non devono dedicarsi ad altro che a questo compito di garanzia.

Voglio ricordare tra l'altro che i garanti, a norma dell'articolo 20, non devono soltanto controllare se i trattamenti di dati rispondano ai requisiti previsti dalla legge, sulla base di eventuali ricorsi che si può supporre non saranno molti, ma devono anche adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti, vigilare sui casi di cessazione di un trattamento per qualunque causa, denunciare al pubblico ministero i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio. Si tratta cioè di una funzione complessa che non concerne soltanto il giudizio su singoli ricorsi – che noi non siamo in grado attualmente di prevedere e di quantificare – ma anche compiti di indirizzo, e che per questo richiede che le cinque persone designate lavorino a tempo pieno.

La condizione posta dalla V Commissione dovrebbe a mio avviso essere adattata alla bisogna perché noi dobbiamo specificare esattamente quali sono le funzioni che attribuiamo al garante. Per l'articolo aggiuntivo Rodotà 19.01 bisognerebbe quindi trovare la copertura finanziaria: non credo infatti che faremmo un buon lavoro rovesciando il discorso e facendoci condizionare dalla norma di bilancio nel decidere se un istituto così importante debba essere svolto a tempo pieno o a tempo definito.

PRESIDENTE. Per l'articolo aggiuntivo Rodotà 19.01 occorrerebbe una nuova pronuncia della Commissione bilancio circa la copertura finanziaria, e questo rallenterebbe l'iter del provvedimento.

GIANMARCO MANCINI. Mi sembra molto forte la connotazione che il comma 2 dell'articolo 19 dà all'organo del garante prescrivendo che esso operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Subito dopo al comma 3 leggiamo che il garante è organo collegiale. Considerata l'intelaiatura del provvedimento, mi sembra molto importante non operare distinzioni di trattamento economico, di competenze, di possibili ulteriori svolgimenti di mansioni diverse, e quindi mantenere omogeneità di trattamento all'interno dell'organo collegiale. Per queste ragioni sono favorevole all'emendamento Colaianni 19.6 che si fa carico di questa importante esigenza.

ROBERTO CICCIOMESSERE. Il collega Mancini ha colto il problema, nel senso che, trattandosi di un collegio, non è ammissibile un diverso trattamento per i suoi membri; se si fosse scelta la strada del garante monocratico, la cosa sarebbe stata diversa, ma qui si parla del garante come di un organo collegiale e quindi le norme devono necessariamente valere per tutti.

Condivido dunque l'emendamento Colaianni 19.6

GIOVANNI CONSO, *Ministro di grazia e giustizia.* Ritengo essenziale chiarire – considerata la portata del termine « collegio » – se l'attività dell'organo richieda sempre, come mi pare inevitabile, la partecipazione del presidente. Se così è, sono favorevole all'emendamento. Ritengo tuttavia che esso debba essere modificato nel senso di stabilire che « il presidente e i membri non possono ».

NICOLA COLAIANNI. Questo è un problema di coordinamento formale del testo.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Sono d'accordo su quanto è stato detto testé

dal ministro e dai colleghi. Nutro invece alcune perplessità sull'emendamento 19.9 del relatore. Nel testo del provvedimento non si distingue tra compiti dell'organo collegiale e compiti del presidente; l'organo è il garante ed il presidente credo abbia soltanto funzioni di coordinamento in più rispetto agli altri. Il problema dell'autonomia e dell'indipendenza deve prescindere dalla divisione tra componenti e presidente perché riguarda l'organo nella sua complessità. Forse sarebbe il caso di lasciare il testo così com'è e di approvare, inviandola alla Commissione bilancio per l'espressione del parere, l'ultima parte dell'articolo aggiuntivo Rodotà 19.01 in cui è scritto « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri del garante ». Questa formula, che rimette ad un successivo decreto la determinazione delle indennità, potrebbe non dico eliminare ma quantomeno attutire eventuali problemi di copertura.

ENRICO FERRI, *Relatore*. Debbo far presente che i pareri delle Commissioni bilancio e lavoro sono vincolanti: disattendendoli rischiamo di bloccare veramente la legge. Tali pareri sono stati infatti favorevoli a condizione che venissero introdotte nel testo le formulazioni proposte. In altri termini, l'assenso delle Commissioni competenti è stato dato a condizione che i fondi necessari siano ricompresi fra quelli ordinari di stanziamento.

Nell'economia generale del bilancio dello Stato non può quindi trovare ingresso altra soluzione. Sollecito pertanto i componenti la Commissione a riflettere perché ci troveremo di fronte ad un'alternativa piuttosto drammatica.

PRESIDENTE. Colgo l'occasione per ricordare che abbiamo consultato la Commissione bilancio in relazione all'articolo aggiuntivo Rodotà 19.01 ci è stato detto che esso necessita di copertura e che il parere non potrà essere espresso se non al termine della sessione di bilancio. Pertanto, se non si tiene conto dei pareri espressi, si rischia di bloccare la legge.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Si potrebbe richiedere alla Commissione bilancio un riesame del parere.

PRESIDENTE. Sempre dopo la sessione di bilancio, però.

NICOLA COLAIANNI. Se il relatore in linea di massima concorda con le osservazioni da voi svolte, si potrebbe accantonare l'articolo 19 e gli emendamenti ad esso collegati e richiedere in via informale alla Commissione bilancio se sia possibile procedere.

ENRICO FERRI, *Relatore*. Non è una via praticabile perché stiamo per entrare nella sessione del bilancio: quella di oggi è l'ultima spiaggia. Capisco che dal punto di vista istituzionale questo non dovrebbe pesare ma – ripeto – abbiamo un impegno pressante, sollecitato dal Presidente del Consiglio dei ministri ma soprattutto dalla ragionevolezza dei rapporti comunitari ed internazionali, per il quale questa legge – che dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'altro ramo del Parlamento – deve vedere la luce prima della fine dell'anno.

Pertanto potremmo approvare il testo con gli emendamenti formulati dalle Commissioni competenti, lasciando a verbale che il problema rimane aperto. Si avvierà così una prima fase di sperimentazione. Quella al nostro esame, è una norma tecnica anche se importante, perché è chiaro che il compenso incide sul rendimento...

PRESIDENTE. Questo è disdicevole, tuttavia è una triste realtà !

ENRICO FERRI, *Relatore*. È una triste realtà, però pensiamo sempre che possa esservi un aspetto di idealità auspicabile in chi esercita funzioni così delicate. Lasciando aperta la questione nei termini che ho poc'anzi indicato, dobbiamo pro-

cedere all'approvazione dei due commi così come riformulati dalle Commissioni bilancio e lavoro. Diversamente dovremmo rinunciare alla legge.

GIULIO MACERATINI. Concordo con il relatore. Poiché il provvedimento al nostro esame presenta caratteristiche di urgenza, ritengo sia opportuno approvarlo rapidamente, fermo restando che il nuovo Parlamento potrà sempre approvare, ad integrazione, una legge di un solo articolo che risolva il problema in oggetto. In questo modo, avremo almeno adempiuto l'obbligo di varare questa legge; peggio sarebbe per l'immagine del Parlamento se essa venisse bloccata per una mera e non molto commendevole questione di compensi.

PRESIDENTE. Il relatore condivide la proposta di accantonare l'articolo 19?

ENRICO FERRI, *Relatore*. Ritengo che sia inutile e che sia preferibile far salvi tutti i principi (il ruolo del garante, l'indipendenza e così via) ad eccezione della questione finanziaria.

PRESIDENTE. Rimarrebbe tuttavia aperta la questione dell'articolo aggiuntivo Rodotà 19.01.

ENRICO FERRI, *Relatore*. Risulterebbe assorbito. Lasciamo dunque a verbale che la prevista misura dell'emolumento impone un ripensamento alla luce del bilancio dello Stato. In questo modo saremmo a posto sia moralmente che formalmente perché salviamo il principio della garanzia dell'indipendenza lasciando aperta la questione economica. Viviamo un momento in cui l'incertezza di bilancio e in generale quella economica giustificano la presa di posizione della Commissione.

FRANCESCO POLIZIO. Si potrebbe studiare un meccanismo in base al quale gli emolumenti vengono individuati annualmente mediante decreto ministeriale.

PRESIDENTE. Vi è sempre il problema della copertura. La soluzione potrebbe essere, sulla falsariga di quanto suggerito dal relatore, la redazione di un ordine del giorno contenente queste indicazioni.

ENRICO FERRI, *Relatore*. Dal punto di vista della tecnica legislativa non possiamo uscire da un preciso binario. Quella da me prospettata è l'unica strada ragionevole per avviare una riforma che è molto importante.

Riassumendo, dovremmo ora votare l'emendamento Colaianni 19.6 ed i miei 19.9 e 19.2. Ricordo che il mio emendamento 19.9, che recepisce il parere espresso dalla XI Commissione sostituisce il comma 5 con il seguente: « All'atto dell'accettazione della nomina il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito ». L'emendamento 19.2 sostituisce il comma 6 con il seguente: « Al Presidente compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi della retribuzione spettante ai Presidenti di sezione della corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente dell'autorità. Le predette indennità di funzione sono determinate, con decreto di cui all'articolo 21, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti ».

Facendo un calcolo di massima il Presidente dovrebbe percepire un'indennità di circa 7-8 milioni, atteso che un Presidente di sezione della Corte di cassazione percepisce circa 10-11 milioni. L'indennità corrisposta ai membri do-

vrebbe invece aggirarsi intorno ai 4-5 milioni. Si tratta di un'indennità che possiamo definire media; tuttavia, considerata la delicatezza della funzione e l'importanza, l'incisività ed il ruolo dell'ufficio, ripeto che sarebbe opportuno ed equo prevedere un'indennità più consistente. Ritengo comunque che in un prossimo futuro si possa rivedere questo aspetto della questione che potrebbe oggi essere oggetto di un ordine del giorno, così come suggerito dal presidente. Una volta affermato il principio vi saranno pur sempre le condizioni per integrare coerentemente alcuni aspetti della questione.

NICOLA COLAIANNI. Mi sembra che gli emendamenti citati dal relatore finiscano per assorbire oltre all'articolo aggiuntivo Rodotà 19.01, anche l'articolo 21 del provvedimento.

ENRICO FERRI, *Relatore*. Sì.

NICOLA COLAIANNI. Per permettere al Senato una valutazione nel merito, chiedo comunque che i nostri emendamenti siano votati. Considerate le dichiarazioni rese dai colleghi, in linea di principio favorevoli, a mio avviso sarebbe stato possibile approvare le modifiche proposte. Ovviamente i colleghi potranno presentare tutti ordini del giorno che riterranno opportuni, ma sappiamo benissimo come tali documenti lascino il tempo che trovano. Ritengo comunque che sul piano procedurale sia opportuno riaffermare l'esigenza che sta alla base di questi emendamenti, che mi auguro il Senato voglia accogliere.

GIOVANNI CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*. Potrei senz'altro esprimere parere favorevole sugli emendamenti, se non avessi una preoccupazione. Gli emendamenti 19.9 e 19.2 del relatore ripropongo i pareri espressi dalle Commissioni XI e V. Devo però far notare che in effetti tali pareri sono tre e che, in pratica, vi è uno strano intreccio tra i pareri espressi dalla Commissioni V e XI. Nutro pertanto qualche perplessità (che mi auguro sia fugata affinché possa esprimere quel parere favorevole che orientativamente sarei propenso a dare) su quanto è in pratica avvenuto. Il 28 luglio la XI Commissione ha dato un parere molto netto sul quinto comma dell'articolo 19, tanto è vero che ha virgolettato il testo: quindi una condizione vincolante non soltanto come contenuto, ma anche come formulazione. Per il comma 6 ha imposto invece una certa previsione. Il 27 ottobre la V Commissione ha dato a sua volta parere favorevole a condizione che il comma 6 dell'articolo 19 (tralasciando quindi il comma 5) venisse riformulato.

Pochi giorni dopo, il 9 novembre 1993, la V Commissione ha espresso un ulteriore parere in cui si confermano le due condizioni poste in quello del 27 ottobre e poi, come se si fosse accorta in ritardo dell'esistenza del parere del 28 luglio 1993, la stessa Commissione ha introdotto un'aggiunta riferita all'ipotesi di eventuali emendamenti della Commissione di merito che recepissero il parere espresso dalla XI Commissione. La Commissione bilancio cambia dunque in parte il suo avviso precedente esprimendo parere favorevole, qualora quegli emendamenti venissero accolti, a condizione che all'articolo 19, comma 5, si escluda una certa possibilità. In sostanza, si chiede di escludere espressamente la possibilità di sostituire il personale fuori ruolo. Se così è, esprimerei parere favorevole sull'emendamento 19.9 del relatore.

Ho qualche dubbio in più dell'emendamento 19.2 del relatore perché nel parere espresso dalla Commissione bilancio in data 27 ottobre 1993 si rinvia al decreto di cui all'articolo 21, comma 3. Ricordo inoltre che nel parere espresso dalla XI Commissione il 28 luglio scorso si prescrive al punto 2, che all'articolo 19, comma 6, sia previsto che l'indennità di funzione spettante al presidente dell'autorità non superi i due terzi della retribuzione spettante ai presidenti di sezione della Corte di cassazione e quella dei membri i due terzi della retribuzione del presidente dell'autorità. Nell'emenda-

mento 19.2 del relatore, oltre a recepire tale parere, si prevede che le suddette indennità di funzione sono determinate in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.

La questione si presenta piuttosto intricata e vi è una combinazione di tre versioni. Chiedo pertanto al relatore se il testo del suo emendamento rispecchi tutti e tre questi aspetti o soltanto due di essi. Se così è, anche in questo caso esprimerei parere favorevole, in ottemperanza ai pareri vincolanti delle Commissioni competenti.

ENRICO FERRI, *Relatore*. Il ministro ha colto nel segno, perché la formulazione dell'ultimo parere della V Commissione è stata sollecitata proprio da noi. Inizialmente ci era sembrato che il parere non fosse completo. Pertanto, temendo di dover ritornare sulla questione, abbiamo deciso di chiedere alla Commissione competente una formulazione più puntuale e comprensibile del parere. Questa, a sua volta, ha riformulato il proprio parere cercando di recuperare tutti e tre gli aspetti evidenziati dal ministro.

GIOVANNI CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*. Esprimo allora parere favorevole sull'emendamento 19.2 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colaianni 19.6, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Rodotà 19.7, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 19.9 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 19.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché l'onorevole Pellicanò non è presente, si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 19.4.

Pongo in votazione l'articolo 19, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

ENRICO FERRI *Relatore*. Ritengo che, a seguito di queste ultime votazione, l'articolo aggiuntivo 19.01 debba essere considerato assorbito.

NICOLA COLAIANNI. Anche se il comma 3 dell'articolo aggiuntivo 19.01 può essere considerato assorbito, ritengo che lo stesso discorso non valga per il comma 1, là dove si prevede, tra l'altro, che il garante delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere.

PRESIDENTE. Lei quindi insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo?

NICOLA COLAIANNI. Preferirei che l'articolo aggiuntivo 19.01 fosse posto in votazione, almeno per dare un messaggio al Senato il quale, se non avrà gli stessi problemi che noi stiamo affrontando nell'approvare questa legge, potrebbe tenerne conto.

Tra l'altro, poiché dalla discussione è emerso un orientamento di massima favorevole al tipo di organizzazione delineato nell'articolo aggiuntivo Rodotà 19.01, ribadisco la mia opinione secondo cui andrebbe posto in votazione; esso sarà respinto esclusivamente per motivi di bilancio ma il Senato, se ne avrà la possibilità, potrà sempre tenerne conto.

ENRICO FERRI, *Relatore*. Esprimo comunque parere contrario sull'articolo aggiuntivo Colaianni 19.01.

PRESIDENTE. Ricordo peraltro che lo stesso articolo aggiuntivo, qualora approvato ancorché in linea di principio, do-

vrebbe essere trasmesso alla Commissione bilancio per l'espressione del parere.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Pregherei l'onorevole Colaianni di ritirare l'articolo aggiuntivo e di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno. Tra l'altro, un'eventuale sua reiezione rappesenterebbe un messaggio negativo per il Senato.

GIOVANNI CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*. Considerando l'articolo aggiuntivo 19.01 in sé e per sé, concorderei con il parere negativo espresso dal relatore. Mi accorgo tuttavia che esso, soprattutto nel comma 1, finisce in realtà per emendare il comma 3 dell'articolo 21 del testo attualmente in esame. Pertanto, considerato anche che l'onorevole Colaianni ha presentato altri emendamenti, sostitutivi dell'articolo 21, si potrebbe analizzare la questione in quella sede. Se invece si segue l'ordine, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Colaianni a ritirare l'articolo aggiuntivo Rodotà 19.01.

NICOLA COLAIANNI. Lo ritiro riservandomi di presentarlo all'articolo 21.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(Compiti del Garante).

1. Il Garante ha il compito di:

a) istituire e tenere un registro generale sulla base delle notificazioni ricevute;

b) controllare se i trattamenti di dati rispondono ai requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti, o se vengono effettuati in conformità della notificazione e nell'osservanza delle norme vigenti;

c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relative ad inosservanze di legge o di regolamento, e di provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 22;

e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;

f) vigilare sui casi di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento;

g) denunciare al pubblico ministero i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio dei suoi compiti;

h) promuovere nell'ambito di categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, e di contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

i) curare la diffusione nel pubblico dell'attività svolta, della conoscenza delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza di cui all'articolo 7;

l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque delle modalità o degli effetti che può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un rilevante pregiudizio ad uno o più interessati;

m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore;

n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di applicazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

o) curare, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione n. 108

sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, e ratificata con legge 21 febbraio 1989, n. 98, l'attività di assistenza indicata nel capitolo quarto della convenzione medesima.

2. Nell'espletamento dei propri compiti, il Garante può richiedere al responsabile o al titolare della banca di dati, all'interessato o anche a terzi, di fornire tutte le informazioni necessarie. Può inoltre disporre, ove necessario avvalendosi della collaborazione di amministrazioni dello Stato, ispezioni o accessi al fine di effettuare, anche mediante accesso diretto alla banca, verifiche e controlli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 20, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

p) esercitare il controllo sui trattamenti previsti nei commi 4 e 5 dell'articolo 2 e di verificare anche su richiesta dell'interessato se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.

20. 2.

Il Relatore.

All'articolo 20, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i trattamenti di cui al comma 1, lettera p), e all'articolo 12, comma 1, le verifiche sono eseguite per il tramite di un membro designato. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è in ogni caso fornito un riscontro circa il relativo esito.

20. 3.

Il Relatore.

All'articolo 20, aggiungere il seguente comma:

3. Il registro di cui alla lettera *a)* del comma 1 è tenuto nei modi di cui all'articolo 21, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le amministrazioni locali interessate al fine di assicurarne la consultabilità anche mediante terminali dislocati su base almeno provinciale.

20. 4.

Il Relatore.

ENRICO FERRI, *Relatore*. L'emendamento 20.2 ha contenuto meramente tecnico perché nel testo, per errore, è stato inserito un riferimento all'articolo 20 anziché all'articolo 2.

L'emendamento 20.3 aggiunge al comma 2 dell'articolo 20 un periodo riguardante le verifiche per i trattamenti di cui al comma 1, lettera *p)* e di cui all'articolo 12. Tale norma riguarda i limiti al trattamento dei dati personali; si tratta praticamente delle banche dati dell'autorità giudiziaria. Questa aggiunta mi sembra abbastanza opportuna, anche in seguito alla decisione che abbiamo assunto in merito alla composizione dell'ufficio del garante.

Per chiarezza ricordo che l'emendamento 20.3 propone di aggiungere il seguente periodo al comma 2 dell'articolo 20: « Per i trattamenti di cui al comma 1, lettera *p)* e all'articolo 12, comma 1, le verifiche sono eseguite per il tramite di un membro designato. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è in ogni caso fornito un riscontro circa il relativo esito ». Per la verità, la formulazione originaria prevedeva che le verifiche sulle banche dati dell'autorità giudiziaria fossero eseguite da un magistrato ordinario

membro dell'ufficio. Avendo però adottato all'articolo 19 una formula più generica per la composizione dell'organo del garante risulta opportuno adeguare a ciò il testo dell'articolo 20 utilizzando l'espressione « per il tramite di un membro designato ». Sarà poi il garante a scegliere tra i membri quello che riterrà più adatto ad effettuare una verifica così delicata.

L'emendamento 20.4 riguarda l'istituzione del registro di cui alla lettera *a)* del comma 1 ed è formulato in modo da indurre il garante ad interessare anche le amministrazioni locali, affinché sia assicurato l'accesso al registro mediante terminali articolati sul territorio.

GIOVANNI CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 20.2 e 20.4. Per quanto riguarda l'emendamento 20.3, chiedo al relatore di specificare da chi venga designato il membro incaricato di effettuare le verifiche.

ENRICO FERRI, *Relatore*. Viene indicato dal garante.

GIOVANNI CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ogni volta ?

ENRICO FERRI, *Relatore*. L'organo collegiale di volta in volta designa uno dei membri. Comunque, per chiarezza, riformulo l'emendamento 20.3 nel senso di aggiungere, dopo le parole « per il tramite di un membro », le altre designato dal garante ».

GIOVANNI CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 20.3 come riformulato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 20.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È *approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 20.3 del relatore, così come riformulato, accettato dal Governo.

(È *approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 20.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È *approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 20 con le modifiche testé apportate.

(È *approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

(Ufficio del Garante).

1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso l'Ufficio del Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di nomina del Garante.

2. Le spese di funzionamento dell'Ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto dal Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del

Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dal tesoro e di grazia e giustizia, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo decreto sono altresì previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo 22, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate.

4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Ufficio del Garante può avvalersi di sistemi automatizzanti ad elaborazione informatica e di strumenti telematici.

6. Il personale addetto all'ufficio ed i consulenti sono tenuti al segreto per quel che concerne il contenuto delle banche di dati, e le relative modalità di funzionamento, di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 21, sostituire i primi quattro commi con i seguenti:

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente del Garante. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le centocinquanta unità. L'assunzioine del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

2. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Garante.

3. Al personale in servizio presso il Garante è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali.

4. Il Garante può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di cinquanta unità. L'Autorità può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.

5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'autorità sovraintende il segretario generale, che ne risponde al presidente, e che è nominato dal Ministro del tesoro su proposta del presidente del Garante.

21. 3.

Colaianni, Rodotà, Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 21, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. L'Ufficio del Garante per l'esercizio delle proprie attribuzioni può assumere dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato in numero di venti unità.

21. 1.

Cicciomessere.

All'articolo 21, al comma 4, sostituire dalle parole Nei casi... *fino alle parole* lo richiedano, *con le seguenti* Nei casi in cui lo ritenga opportuno.

21. 2.

Pellicanò.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Funzionamento).

1. Il Garante delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il

proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

2. Il Garante provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri del Garante.

21. 01.

Rodotà, Colaianni, Finocchiaro Fidelbo.

ENRICO FERRI, *Relatore*. Sull'emendamento Colaianni 21.3, ci sono alcune osservazioni da fare. La prima è di carattere economico, perché non vi sono i fondi per il numero di posti previsti da tale emendamento, anche se quello di 150 unità viene fissato come limite massimo.

Un'altra considerazione è che non vi è bisogno di procedere necessariamente a nuovi concorsi, qualora si utilizzi il personale già assunto da altre amministrazioni; cosa, questa, auspicabile nell'attuale fase di risparmio.

Per quanto riguarda il collegamento con la Banca d'Italia ed i contratti a tempo determinato, non è possibile fare previsioni. Anche in questo caso, quindi, non vi sono osservazioni critiche di fondo, in quanto quella principale attiene sempre alla questione economica. Da questo punto di vista, comprendo che trovandoci nella situazione che tutti conosciamo, in qualche modo siamo costretti a valutazioni che nella sostanza potrebbero differire da quelle di un ufficio del garante più completo e più rispondente alle esigenze che ci prefiggiamo; tuttavia, ritengo che anche questo debba essere un motivo per cui sollecitare soprattutto il Governo. Infatti, gli emendamenti di cui discutiamo sono pesantemente segnati da esigenze valutate in sede economico-finanziaria del Parlamento, ma riflettenti anche un certo tipo di politica del Governo, quella che informa il bilancio e il disegno di legge finanziaria. Dunque, siamo un po' costretti entro canali obbligati. È per tale motivo che esprimo parere contrario sull'emendamento Colaianni 21.3.

Analoghe considerazioni valgono per l'emendamento Cicciomessere 21.1, in quanto si muove sulla stessa logica dell'emendamento 21.3.

Voglio specificare, per correttezza, che riconosco l'esigenza di fondo di strutturare al meglio l'ufficio del garante, però, trattandosi soltanto di un problema di conciliabilità di spesa, propongo di approvare il testo dell'articolo 21 così come formulato, riproponendo questa esigenza di ristrutturazione dell'ufficio del garante con un impegno politico da portare avanti quando ci saranno le condizioni per poterlo attuare. D'altra parte, anche il testo, così come è formulato, mi sembra che possa benissimo assegnare comunque all'ufficio del garante quella funzionalità che, soprattutto ai fini di una prima fase di sperimentazione, è importante avviare al più presto.

NICOLA COLAIANNI. Mi rendo conto delle esigenze prospettate dal relatore, le quali sono soprattutto di bilancio. Tuttavia, voglio sottolineare alla Commissione che stiamo istituendo un garante senza dargli le gambe per camminare davvero in piena autonomia, così come invece previsto all'articolo 19, comma 2. Ed operare in piena autonomia significa avere la possibilità, anzitutto, di reclutare il personale. Tale possibilità non c'è, anche se si prevede di reperire personale da altre amministrazioni dello Stato con il collocamento fuori ruolo. Comunque, le delicate competenze che l'ufficio del garante richiede, dovendo trattare diritti fondamentalissimi della persona, difficilmente possono essere demandate alla pubblica amministrazione, a meno che, anche in questo caso, non si voglia ricorrere ai magistrati o ai professori, per i quali, comunque, il discorso è ricondotto alla composizione dell'ufficio. In questo caso, invece, trattandosi di personale ausiliario che dovrebbe coadiuvare i membri del garante, credo sia difficile reperire nella pubblica amministrazione quello che abbia la necessaria sensibilità e competenza.

L'onorevole Cicciomessere fa notare, giustamente, che per il garante per l'editoria e per la radiotelevisione, il criterio del collocamento fuori ruolo non ha assolutamente soddisfatto le esigenze di tale figura, per cui non vedrei come esse possono essere soddisfatte in questo campo particolare. Sarei quindi dell'avviso di votare l'emendamento in questione o di trasformarlo in un ordine del giorno, considerando l'esigenza che è alla base dell'articolo 21 e del nostro articolo aggiuntivo 19.01, che abbiamo ora riferito all'articolo 21.

Premesso che vedremo poi quale sarà il modo migliore per rafforzare il consenso della Commissione su questa esigenza, voglio far rilevare che almeno l'emendamento 21.1 Cicciomessere potrebbe essere approvato, in quanto prospetta soltanto la possibilità di assunzione di dipendenti con contratto a tempo determinato. Dunque, se sorgesse un particolarissimo problema per il quale bisognerebbe ricorrere ad un esperto per un determinato ricorso, credo che il garante dovrebbe avere la possibilità, concessa a tutte le altre autorità e amministrazioni dello Stato, di assumere con contratti a tempo determinato.

ENRICO FERRI, *Relatore*. È già prevista.

NICOLA COLAIANNI. Resta allora soltanto l'esigenza di carattere generale, cioè quella di strutturare la figura del garante in maniera autonoma, anche sotto il profilo del personale. Per questo motivo raccomando l'approvazione del mio emendamento 21.3, nonché dell'emendamento Cicciomessere 21.1.

GIOVANNI CONSO, *Ministro di grazia e di giustizia*. Concordo con quanto detto dal relatore, anche se apprezzo le preoccupazioni dell'onorevole Colaianni. Non so se sia possibile trasfondere le sue proposte e quelle analoghe avanzate da altri colleghi in un ordine del giorno che impegni il Governo in questo senso. Infatti, considerato che il comma 3 dell'articolo 21 assegna al Consiglio dei ministri i relativi compiti attraverso un decreto, in un momento in cui i problemi di bilancio sono quelli che tutti conosciamo, è essenziale sia uno sforzo del Governo per far sì che questa autorità parta come deve, sia il concerto dei ministri, compresi quello di grazia e giustizia – che assicura la sua piena disponibilità – e quello del tesoro, il quale deve fare i conti con la spesa.

Credo che tutte queste preoccupazioni, se fatte oggetto di una raccomandazione, di una presa di posizione forte al di fuori della legge, non potranno non essere tenute ben presenti dal Governo nella sede opportuna. È auspicabile comunque che nel frattempo si trovino i fondi necessari in bilancio. Al momento, infatti, da parte del Governo vi sarebbe un no assoluto, anche sulla formulazione dell'emendamento Cicciomessere 21.1, il quale si limita a prospettare l'assunzione di

dipendenti con contratto. Per di più, un altro ostacolo alle proposte emendative in esame è rappresentato dal fatto che l'attuale Governo è portato a dire sempre no alle assunzioni precarie a tempo determinato. Anche questo aspetto, pertanto, potrebbe essere inserito in un ordine del giorno, da rivolgere al Governo come raccomandazione o come invito, affinché dopo i tre mesi successivi all'emanazione del decreto compia il massimo sforzo possibile per risolvere il problema. Questa sarebbe la soluzione migliore sia per consentire un cammino spedito delle disposizioni contenute nell'articolo 21 sia per non pregiudicare le esigenze poste in evidenza che, per quanto possibile, sosterrò al massimo.

NICOLA COLAIANNI. Accetto l'invito a ritirare l'emendamento 21.3 e l'articolo aggiuntivo 21.01, riservandomi di trasfonderne il contenuto in uno specifico ordine del giorno che impegni – e non semplicemente inviti – il Governo a tenere nella massima considerazione la strutturazione che la legge del 1985 ha dato alla CONSOB ai fini dell'organizzazione, del funzionamento e del reperimento del personale dell'ufficio del garante.

ROBERTO CICCIOMESSERE. Ritiro il mio emendamento 21.1 con la speranza che il suo contenuto venga recepito in un ordine del giorno. Tuttavia, non posso fare a meno di considerare come a mio avviso vi sia una sottovalutazione delle difficoltà connesse al compito affidato al garante. Stiamo trattando di beni immateriali, quali i programmi per computer, e rischiamo di mettere il garante nella condizione di essere imbrogliato cento volte al giorno qualora ad esso non venga affiancato personale competente in grado di organizzare un *database* o un archivio. Mi chiedo, e chiedo al relatore ed al ministro: dove è possibile reperire questo tipo di competenze nell'amministrazione dello Stato? Mi risulta che quest'ultima, per l'intero settore della gestione informatica, ricorra ad appalti con ditte esterne. Temo seriamente che a fronte dell'immensa mole del lavoro di organizzazione dei dati, un ufficio sottodimensionato venga a trovarsi in enormi difficoltà per lo svolgimento – in assenza di un adeguato supporto tecnico – della prevista attività di garanzia e di tutela della *privacy*.

Comprendo le ragioni addotte per mitigare le mie preoccupazioni. Sta di fatto che rischiamo – in una situazione nella quale non si registrerà certo una « corsa » a far parte di questo organismo ed in assenza di competenze idonee ad effettuare le previste verifiche all'interno della struttura – di creare un organo che non servirebbe a nulla. Non è mia intenzione atteggiarmi ad esperto, ma non posso far a meno di considerare che non ci vuol molto per nascondere all'interno di un programma un piccolo campo nel quale si recepiscano, per esempio, alcuni dati circa le preferenze sessuali o politiche di un cittadino; come così non ci vuole molto a nasconderlo a chi non abbia un minimo di capacità e di conoscenza di queste problematiche! Se non verranno utilizzate determinate competenze, sarà difficile fare alcunché. Comunque, accetto la realtà dei fatti.

PRESIDENTE. In effetti, la questione è importantissima. È certamente inutile istituire organismi che non possono avvalersi di sufficienti competenze. D'altra parte, vanno considerati i problemi di copertura finanziaria, che in questo momento sono pregiudiziali a tutti gli altri.

ENRICO FERRI, *Relatore*. Non certo per moralizzare – non è questo il termine più appropriato – ma per tentare di tranquillizzare la coscienza giustamente inquieta di Cicciomessere (si tratta, d'altra parte, di una sensazione avvertita dal sottoscritto, dal ministro e, penso, da tutti), vorrei solo ricordare che nel testo in esame è già previsto che, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il garante può avvalersi dell'opera di consulenza. Tale disposizione costituisce una « porticina » aperta: non vi è quindi una chiusura completa.

Vorrei inoltre sottolineare – si tratta di un punto sul quale ho avuto l'impressione che, sia pure sottovoce, il collega Colaianni concordasse – che nella pubblica amministrazione cominciano ad esservi esperti di informatica, non solo presso il Ministero di grazia e giustizia ma anche presso altri. Basti pensare, ad esempio, al dipartimento della funzione pubblica, nel cui ambito opera un settore di illustri giuristi specializzati in informatica, ed al mondo universitario, là dove sono state istituite diverse cattedre di informatica giuridica ed amministrativa. Queste ultime non sono ancora diffuse su tutto il territorio; tuttavia, va considerato che si sta formando una cultura del diritto dell'informatica e dell'informatica giuridica ed amministrativa che prende sempre più piede, non solo a livello di cattedre universitarie, ma anche di scuole ad esse collegate.

In definitiva, pur considerando giuste le preoccupazione manifestate, debbo precisare che l'organismo non è del tutto privo di possibilità di funzionamento e che quindi non va delegittimato prima di essere istituito. Nonostante la strada che stiamo seguendo sia – per così dire – francescana, essa è strutturata in maniera tale da offrire numerose possibilità. Esistono molti serbatoi che, con un po' di sensibilità e accortezza da parte dell'ufficio del garante, potranno essere adeguatamente utilizzati.

GIOVANNI CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei far presente che, nel momento in cui la legge entrerà in vigore, il Governo dovrà trovare i fondi in qualsiasi modo giacché si troverà ad adempiere una esigenza formalizzata, appunto, da una legge (oltre tutto approvata in aderenza ad accordi internazionali). Al momento, il Governo potrebbe dire « no » ad un certo emendamento ma, quando la legge entrerà in vigore, dovrà far vivere le istituzioni da essa previste.

Per quanto riguarda, infine, gli aspetti tecnici, è chiaro che vi saranno contatti con l'autorità per l'informatica sì da avere la massima tranquillità in tale ambito.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Pellicanò non è presente, si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 21.2.

Pongo in votazione l'articolo 21.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

(Tutela amministrativa e giurisdizionale).

1. I diritti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *b)* e *c)*, non possono essere fatti valere con ricorso al Garante. La domanda non può essere proposta qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.

2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, la domanda può essere proposta solo dopo che siano decorsi tre giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile del trattamento. Fermo restando quanto stabilito dal comma 6, la presentazione della domanda rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi l'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.

3. Il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.

4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondata la domanda, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato, e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul

ricorso, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, equivale al suo rigetto. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio.

5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria, con provvedimento non impugnabile il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4.

6. Avverso il provvedimento di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di dieci giorni dalla data di notificazione. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato E), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 22, comma 6, sostituire le parole entro il termine di dieci giorni dalla data di notificazione *con le seguenti* entro in termine di trenta giorni dalla data di notificazione.

22. 1.

Lazzati, Gianmarco Mancini, Alda Grassi, Bertotti.

ENRICO FERRI, *Relatore*. Trattandosi di un termine che prevede anche la sospensione dell'esecuzione del provvedimento, si finirebbe per allungare eccessivamente i tempi. Per queste ragioni esprimo parere contrario sull'emendamento Lazzati 22.1.

GIANMARCO MANCINI. Il testo al nostro esame configura il garante come un giudice di primo grado. Ritengo pertanto oltremodo importante garantire un minimo di diritto di difesa.

Nel novanta per cento dei casi che verranno a crearsi vi saranno esigenze concrete di decisioni urgenti; pertanto considero irrinunciabile prevedere un termine più consono alla esigenza dei soggetti interessati a far valere i propri diritti.

GIOVANNI CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*. Dal momento che l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento e che l'emendamento Lazzati 22.1 consente di conciliare il diritto al contraddittorio senza pregiudicare alcunché, vorrei pregare il relatore, onorevole Ferri, a voler riconsiderare il parere espresso.

ENRICO FERRI, *Relatore*. Alla luce di questi chiarimenti, esprimo parere favorevole sull'emendamento Lazzati 22.1.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento Lazzati 22.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 22 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO VII

SANZIONI

ART. 23.

(Omessa o infedele notificazione).

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni o comunicazioni prescritte dagli articoli 8 e 18 della presente legge, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al

vero, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo 7, comma 4, la pena è della reclusione da tre mesi a due anni.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le pene di cui al comma 1:

a) sono aumentate se l'autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno;

b) sono ridotte fino alla metà se i fatti sono commessi per colpa.

23. 1.

Pellicanò.

Poiché l'onorevole Pellicanò non è presente, si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 23.1.

Pongo in votazione l'articolo 23.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 24.

(Trattamento illecito di dati personali).

1. Chiunque proceda al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 3, 5, 8, comma 4 e 10, commi 1 e 2, è punito con la reclusione fino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.

2. La comunicazione o diffusione di dati personali compiute in violazione di quanto disposto dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della presente legge sono punite con la reclusione da tre mesi a due anni. La medesima pena si applica al trasferimento di dati personali compiuto in violazione del divieto di cui all'articolo 18, comma 2.

3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a quattro anni.

(È approvato).

ART. 25.

(Omessa adozione di misure di sicurezza).

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie ad assicurare la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei decreti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7, è punito con la reclusione da due mesi ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da quattro mesi a due anni.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa, le pene sono diminuite fino alla metà.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.

(Inosservanza dei provvedimenti del Garante).

1. Chiunque essendovi tenuto non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da due a otto mesi.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 26, al comma 1, dopo le parole commi 4 e 5, *aggiungere le seguenti* o dell'articolo 8, comma 4.

26. 1.

Il Relatore.

ENRICO FERRI, *Relatore*. Si tratta di un emendamento di puro coordinamento, senza il quale la norma risulterebbe incompleta.

GIOVANNI CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 26.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 26 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

(Pene accessorie).

1. La condanna per uno dei delitti non colposi previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.

NICOLA COLAIANNI. Vorrei sapere cosa in questo caso si intenda per delitti non colposi.

GIOVANNI CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'omissione può essere colposa.

NICOLA COLAIANNI. Quindi facciamo riferimento al contenuto della sentenza e francamente mi sembra eccessivo il potere conferito al giudice. Sarebbe più opportuno che indicassimo noi quando per uno di questi delitti è possibile la punizione anche per colpa. In caso contrario, delegheremmo al giudice il potere di stabilirlo.

ENRICO FERRI, *Relatore*. Il comma 2 dell'articolo 25 recita: « Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa, le pene sono diminuite fino alla metà ».

GIULIO MACERATINI. Propongo di eliminare dall'articolo 27 le parole « non colposi ».

GIOVANNI CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi scuso se lo faccio con ritardo ma mi preme far presente che l'articolo 25 tratta dell'omessa adozione di misure di sicurezza. Ritengo si tratti di una espressione pericolosa in quanto per « misure di sicurezza » si intende ben altro. Sarebbe perciò opportuno sostituire, in sede di coordinamento formale del testo, la rubrica « Omessa adozione di misure di sicurezza » con l'altra « Misure per assicurare la sicurezza ».

Nell'articolo 26, che tratta dell'inosservanza dei provvedimenti del garante, non è stata prevista l'ipotesi colposa: quindi, o la si prevede anche all'articolo 26 o la si toglie dall'articolo 25.

Dal momento che le pene hanno un minimo ed un massimo, a seconda dei casi sarà il giudice ad esercitare il suo potere discrezionale, evitando qualunque complicazione.

In ogni caso, non mi pare tanto giustificato perdonare, anche se in parte, l'omissione colposa. La tecnica usata per l'articolo 26 è preferibile a quella utilizzata per l'articolo 25. Essa tra l'altro consentirebbe di accogliere la proposta ora formulata.

SALVATORE SENESE. Penso sia preferibile prevedere l'ipotesi colposa nell'articolo 26.

PRESIDENTE. Non è più possibile introdurre modifiche sostanziali perché l'articolo 26 è stato già votato.

ENRICO FERRI, *Relatore*. Un rimedio tecnico ci sarebbe: potremmo stabilire all'articolo 27 che sono previste ipotesi colpose. Per unità di trattamento, potremo unificare in sede di coordinamento la dizione degli articoli 23, 25, 26 e 27 ed

eliminare il comma 2 dell'articolo 25 che risulterebbe superfluo.

NICOLA COLAIANNI. Il coordinamento in questo caso sarebbe sostanziale e quindi precluso. Mi sentirei di suggerire, visto che comunque è passata un'ipotesi colposa soltanto per l'articolo 25 e non anche per gli altri articoli, che la pubblicazione avvenga per qualsiasi condanna, anche a titolo colposo.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

SALVATORE SENESE. Ci sono contravvenzioni tra le violazioni? Forse basterebbe togliere l'espressione « non colposi », come suggerito dal collega Maceratini.

ENRICO FERRI, *Relatore*. Concordo con questa osservazione e presento al riguardo un apposito emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 27, al comma 1, sopprimere le parole non colposi.

27. 1.

Il Relatore.

GIOVANNI CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 27.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 27 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 28.

(Sanzioni amministrative).

1. Chiunque omette di fornire al Garante le informazioni richieste ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 22, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

2. La violazione del disposto di cui all'articolo 12, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ED ABROGAZIONI

ART. 29.

(Regioni).

1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni della presente legge, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

ART. 29.

(Regioni).

1. Nell'emanazione delle norme legislative per le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni a statuto ordinario si attengono ai princìpi desumibili dalle disposizioni della presente legge, che costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti ai princìpi fondamentali desumibili dalla legge medesima, che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

29. 1.

Il Relatore.

ENRICO FERRI, *Relatore*. L'emendamento in questione ha carattere meramente formale, perché inserisce nel testo alcuni particolari mancanti, senza alterarne la sostanza.

GIOVANNI CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 29.1 del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 30.

(Comunicazioni al Garante).

1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione alla presente legge è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 31.

(Disposizioni transitorie).

1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 11 e 22, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, o il cui trattamento sia iniziato prima della data medesima.

2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della data di entrata in vigore della presente legge o nei novanta giorni successivi a tale data, le notificazioni e le comunicazioni prescritte dagli articoli 8 e 18 devono essere effettuate entro il termine di quattro mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'articolo 21, comma 1.

3. Le misure di protezione di cui all'articolo 7, comma 2, devono essere adottate entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento del rischio di cui all'articolo 7, comma 1.

4. Le misure di protezione di cui all'articolo 7, comma 3, devono essere adottate entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti ivi previsti.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 31, al comma 2, aggiungere in fine le parole ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, entro il termine di diciotto mesi dalla medesima data.

31.1.

Il Relatore.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

ART. 31-*bis*.

(Modifiche a disposizioni vigenti).

1. L'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. - *Controlli*. — Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati, nei modi previsti dalla legge.

I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata la erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità procedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati.

L'interessato può chiedere all'ufficio di cui alla lettera *a)* dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.

Esperiti i necessari accertamenti l'ufficio comunica all'interessato, non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare l'esecuzione di specifiche operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità.

Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la modifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ».

31. 01.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

ART. 31-*bis*.

(Modifiche a disposizioni vigenti).

1. L'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. - *Controlli*. — Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata la erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità procedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati.

La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera *a)* dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposi-

zioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.

Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità.

Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ».

31. 02.

Il Relatore.

SALVATORE SENESE. Voglio chiedere al relatore la ragione del lungo termine previsto nel suo emendamento 31.1. Capisco che si faccia decorrere il termine dalla pubblicazione della legge anziché dall'emanazione del regolamento ma non capisco perché si diano diciotto mesi di tempo.

ENRICO FERRI, *Relatore*. Perché si tratta di dati personali elaborati senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. Giacché si è ritenuto che si tratti di dati che possano comportare anche difficoltà pratiche di accertamento e di riscontro, proprio per dare maggiore garanzia all'interessato si era pensato di porre un termine di diciotto mesi.

PRESIDENTE. Dodici mesi potrebbero bastare.

SALVATORE SENESE. L'esigenza di garanzia sottostante a questa norma si affievolisce se si allontana così nel tempo. Nove mesi mi sembra un periodo di tempo più che sufficiente per attrezzarsi.

ENRICO FERRI, *Relatore*. Accolgo la proposta del collega Senese e correggo il mio emendamento 31.1 nel senso da lui indicato.

GIOVANNI CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 31.1 del relatore, con la correzione testé apportata, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 31 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

ENRICO FERRI, *Relatore*. Signor presidente, ritiro l'articolo aggiuntivo 31.01 e raccomando l'approvazione dell'altro recante il numero 31.02.

PRESIDENTE. Onorevole Ferri, ha pensato che l'articolo aggiuntivo 31.02 potrebbe investire profili di competenza della I Commissione affari costituzionali ?

ENRICO FERRI, *Relatore*. La Commissione si è posta il problema e lo ha escluso.

GIANMARCO MANCINI. Non mi è ben chiaro se vi sia un doppio binario per arrivare alla cancellazione e alla trasformazione in forma anonima: uno, contenuto nell'ultimo periodo, consiste nel ricorso al tribunale locale, l'altro non ho capito come operi ed in quali termini temporali. Vorrei che il relatore mi fornisse qualche chiarimento in proposito.

ENRICO FERRI, *Relatore*. Se i dati risultano trattati in violazione di legge o di regolamento la persona interessata può

rivalersi in via amministrativa; la strada più breve è cioè quella della tutela interna senza ricorrere all'autorità giudiziaria, al fine di ottenere, in presenza di certe condizioni, la cancellazione o il diritto all'anonimato.

GIANMARCO MANCINI. Rivolgendosi a chi ?

ENRICO FERRI, *Relatore*. Direttamente all'ufficio del garante.

SALVATORE SENESE. Credo che quando si parla di ufficio ci si riferisca a quello di cui alla lettera *a)* dell'articolo 5 della legge del 1981. Mi sembra però si corrà il rischio di creare una sorta di scatola cinese o di serpente che si morde la coda: infatti la persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere informazioni all'ufficio e se i dati risultano trattati in violazione di legge o di regolamenti ne può chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima. Tuttavia l'ufficio, se ciò può arrecare pregiudizio, omette di rispondere.

A questo punto la persona si trova nell'impossibilità di accertare esattamente quale sia la sua posizione nonché la regolarità della stessa.

ENRICO FERRI, *Relatore*. Mi ero già posto il problema e per questo motivo mi ero riferito all'ufficio del garante, in quanto il controllo sul centro elaborazione dati è esercitato da quest'ultimo. Il concetto, secondo me, è implicito, però lo si può esplicitare prevedendo che il soggetto interessato si può rivolgere a chi controlla il centro di elaborazione dati.

SALVATORE SENESE. Poiché mi pare che il problema si ponga con riferimento al penultimo comma, là dove si dice che « l'ufficio omette di provvedere se ciò può pregiudicare », si potrebbe aggiungere il seguente periodo: « In tal caso l'ufficio informa il garante ».

PRESIDENTE. Propongo di integrare il periodo di cui al comma 4 dell'articolo aggiuntivo 31.02 semplicemente con le parole « e ne informa il garante ».

ENRICO FERRI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente subemendamento:

All'articolo aggiuntivo 31. 02, dopo le parole repressione della criminalità, *aggiungere le seguenti* informandone il Garante.

0. 31. 02. 1.

Il Relatore.

GIOVANNI CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo 31.02 del relatore nonché al subemendamento testé presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0.31.02.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 31.02 del relatore con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 32.

(Abrogazioni).

1. È abrogato il quarto comma dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 1, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto in attuazione di tale disposizione.

2. Sono altresì abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili

con le norme della presente legge. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300 nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi e di archivi di Stato. Restano altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.

(È approvato).

ART. 33.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO IX

COPERTURA FINANZIARIA

ART. 34.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3559 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede, per il periodo 1993-1994, mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dell'accantonamento « Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1992.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 34 con il seguente:

ART. 34.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.559 milioni annue a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

34. 2.

Il Relatore.

GIANMARCO MANCINI. Vorrei che il relatore spiegasse il senso di questo emendamento.

ENRICO FERRI, *Relatore*. Questo emendamento è per così dire di ordine temporale. Siccome la discussione sul provvedimento si è protratta per molto tempo, abbiamo dovuto aggiornare gli anni indicati originariamente nell'articolo. In pratica abbiamo sostituito il 1993 con il 1994 ed il bilancio triennale 1992-1994 con quello 1994-1996. Si tratta, ripeto, di un aggiornamento di date.

GIOVANNI CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 34.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 34.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 34, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

L'onorevole Colaianni ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La II Commissione,

considerato che a norma del comma 2 dell'articolo 19 il Garante opera in piena autonomia;

ritenuto che tale autonomia non può essere effettiva senza consentire al Garante di deliberare come per esempio consentito alla CONSOB dalla legge 4 maggio 1985, n. 281, le norme concernenti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico ed economico del personale, la gestione delle spese, nonché di provvedere all'assunzione di personale con concorso o con contratto a tempo determinato,

raccomanda al Governo di tener presenti – all'occorrenza con eventuale iniziativa legislativa – tali esigenze nella deliberazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 21, terzo comma ».

0/780-983-1526-2097/II/1.

Colaianni.

GIOVANNI CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. Il presentatore insiste per la votazione del suo ordine del giorno ?

NICOLA COLAIANNI. Non insisto, signor presidente.

ENRICO FERRI, *Relatore*. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sull'esigenza di apportare al testo alcune correzioni formali.

Pertanto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 90 del regolamento, propongo le seguenti modificazioni:

All'articolo 2

al comma 4, lettera c), *sostituire le parole* di cui agli articoli 685 e seguenti del codice di procedura penale *con le seguenti* di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale.

All'articolo 3

al comma 2, aggiungere la seguente lettera f) *di tenore identico al comma 6 dell'articolo 5, che viene conseguentemente soppresso.*

All'articolo 5

al comma 3, sostituire la parola importanti *con la seguente* rilevanti.

All'articolo 7

al comma 6, le parole autorità nazionale per la sicurezza *sono sostituite dalle seguenti* alto funzionario dello Stato cui siano attribuite, con DPCM, le funzioni di autorità nazionale per la sicurezza.

All'articolo 8

al comma 2, all'alinea, dopo le parole ed omogenee, *inserire le seguenti* deve contenere la sottoscrizione del notificante e del responsabile del trattamento autenticate nei modi di legge.

Conseguentemente, sopprimere la sostanzialmente identica lettera i) *del medesimo comma.*

All'articolo 22

in tutto l'articolo, sostituire la parola domanda *con la parola* ricorso;

al comma 6, sostituire la parola notificazione *con la seguente* comunicazione.

All'articolo 25

alla rubrica le parole misure di sicurezza *sono sostituite dalle seguenti* misure necessarie alla sicurezza dei dati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

PRESIDENTE. Il testo unificato delle proposte di legge sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge Rotiroti ed altri; Pellicanò ed altri; Violante ed altri: « Tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali » (1526-780-983-2097):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14

Voti favorevoli 26
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate, Alaimo, Borsano, Cardinale, Casini Carlo, Colaianni, D'Acquisto, D'Alia, Diana, Di Donato, Ferri, Gargani, Gaspari, Lo Porto, Maceratini, Maiolo, Mancini Gianmarco, Margutti, Mastrantuono, Paganelli, Polidoro, Polizio, Romano, Scarlato, Senese e Sorice.

La seduta termina alle 14,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 18 novembre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-2LG-44
Lire 1000